

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

Al Comune di Cetona

Servizio Economico Finanziario
Ufficio Tributi
Via Roma n, 41
53040 – Cetona (SI)

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____ Prov. _____
Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____
Codice fiscale _____ n. Telefono _____
Indirizzo e-mail oppure PEC _____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

In qualità di : Titolare Rappresentante della Società
Ragione sociale _____
con sede in _____ Prov. _____
Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____
P.Iva/Cod.fiscale _____ n. Telefono _____
Indirizzo e-mail oppure PEC _____

Intestatario dell'avviso di accertamento (barrare la voce interessata) ICI IMU TASI

n° _____ emesso il _____ per l'importo di € _____ anno d'imposta _____
n° _____ emesso il _____ per l'importo di € _____ anno d'imposta _____
n° _____ emesso il _____ per l'importo di € _____ anno d'imposta _____
n° _____ emesso il _____ per l'importo di € _____ anno d'imposta _____
n° _____ emesso il _____ per l'importo di € _____ anno d'imposta _____

CHIEDE

La rateizzazione del pagamento della somma di cui sopra, così come previsto dall'art. 69 del « Regolamento Generale delle Entrate Comunali della Riscossione Coattiva e del Contenzioso » in n. _____ rate mensili con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese.

A tal fine

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

di aver preso visione ed accettare le condizioni indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali della Riscossione Coattiva e del Contenzioso:

- che a suo carico non sono stati adottati provvedimenti di fermo amministrativo, ipoteca giudiziale, procedure esecutive ;
- di non trovarsi in condizioni di morosità relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune di Cetona o/e Agenzia Entrate Riscossione;
- di trovarsi in condizioni di temporanea e obbiettiva difficoltà economica: a tal fine allega:

Si ricorda al firmatario della presente istanza che, per le ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci, sono previste sanzioni penali ex art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli **interessi** previsti dall'art. 29 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali della Riscossione Coattiva e del Contenzioso. Il sottoscritto è consapevole che **in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata decadrà automaticamente il beneficio** della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Cetona, _____

Firma

Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cetona come da Informativa Privacy allegata.

Cetona, _____

Firma

(Apporre la propria firma in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure firmare la presente dichiarazione allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore)

Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00, N° 445

(1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle legislazioni previste in materia.

(2) L'esibizione di un atto contenente dati non corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA E DEL CONTENZIOSO

Art. 67 – Campo di applicazione e condizioni necessarie

1. La rateazione del debito riguarda le entrate sia tributarie che patrimoniali i cui debiti sono scaturiti dalla emissione di solleciti, avvisi di accertamento potenziati, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex R.D. 639/1910 o altri atti con formula esecutiva e dall'emissione di atti della procedura cautelare ed esecutiva.

2. L'ente può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del contribuente, a condizione che quest'ultimo:

- non abbia riportato morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- versi in stato di temporanea situazione di *oggettiva difficoltà economica* che non consenta l'assolvimento di un'obbligazione di pagamento entro le scadenze previste.

3. Le condizioni al comma 2 sono entrambe necessarie

Art. 68 – Definizione di oggettiva difficoltà economica

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito:

a. persone giuridiche:

- stato di crisi aziendale, imputabile ad eventi di carattere transitorio, quali situazione temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, sussistenza di personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria, qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito;

b. persone fisiche:

- l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione;

- la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (ad es. CIGS, mobilità, occupazione con istituti giuridici attinenti al lavoro flessibile);

- situazione familiare (malattie di componenti il nucleo familiare o qualunque altro evento che coinvolga i componenti di detto nucleo familiare che possa pregiudicarne la stabilità finanziaria);

- situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (quali, ad esempio, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, e/o altre spese impreviste, purché adeguatamente documentate);

- qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito.

Art. 69 Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione segue i criteri della seguente Tabella:

Debiti scaturiti dalla emissione di solleciti, avvisi di accertamento potenziati art. 1 co. 792 Legge 160/2019, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex R.D. 14 aprile 1910 nr. 639 o altri atti con formula esecutiva. Debiti scaturiti dall'emissione di atti diretti alla riscossione coattiva dei crediti comunali tramite rito speciale.

MASSIMO NUMERO RATE:

fino a 30 euro: NESSUNA

da euro 30 a euro 300,00: 6

da euro 300,01 a euro 600,00: 12

Da euro 600,01 a euro 1.000,00: 18

Da euro 1000,01 a euro 3.000,00: 24

da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: 36

Da euro 6000,01: 48

2. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, il Responsabile del Servizio Finanziario e/o il Responsabile dell'Entrata deve richiedere la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria **assicurativa** o bancaria, rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

3bis. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 30,00.

4. L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell'interesse legale, di cui al precedente art. 29 del presente Regolamento, a decorrere dalla data di scadenza del debito. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

5. La scadenza delle rate mensili coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese e deve essere indicata nell'atto di accoglimento della richiesta di rateazione.

6. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateazione.

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art.70 – Domanda di rateazione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Titolo deve inoltrare specifica e motivata domanda a questo ente mediante appositi moduli predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria.

2. La domanda dovrà contenere:

a. l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;

b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento, ovvero copia dello stesso, da cui scaturisce il debito tributario;

c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;

d. ogni documentazione comprovante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del presente Regolamento, ed in particolare:

I. per debiti fino a euro 6.000,00 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi Degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta che il debitore è nell'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito iscritto, ma è tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e reddituale.

II. Per importi pari o superiori a euro 6.001,00:

· le persone fisiche e le persone fisiche costituite in imprese in regime semplificato devono allegare alla domanda di rateazione la seguente documentazione:

- a) mod. CU., mod. 730 ovvero mod. unico di tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) ogni altra documentazione ritenuta utile dal contribuente (ad es. ISEE /ISEE corrente);

· le società e altri enti devono allegare:

- a) il prospetto per determinare l'indice di liquidità:(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente deve essere <1; se>=1 è possibile dimostrare eventuali situazioni eccezionali che determinano le obiettive difficoltà;
- b) il prospetto per determinare l'Indice alfa:(debito complessivo / valore della produzione) x 100 (il numero delle rate è crescente per indici da 2 a 8);
- c) documenti aziendali (verbali degli organi amministrativi e/o societari) da cui è possibile rilevare l'avvenuta dichiarazione di stato di crisi aziendale;
- d) copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

Art. 71 – Provvedimento di Concessione o Diniego

1. Il soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata in caso si solleciti, il Funzionario Responsabile dei Tributi negli altri casi, che, su richiesta del debitore, provvede all'istruttoria e alla ripartizione del pagamento delle somme dovute con proprio provvedimento secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

2. Nel corso dell'istruttoria il soggetto di cui al comma 1 verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà

nell'atto di richiesta. 4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateazione del debito.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

6. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

7. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

8. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato - mediante PEC, con raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione a mezzo messo comunale - oltre che al concessionario della riscossione per quanto di competenza.

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrato solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

10. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 72 – Proroga della dilazione

1. In caso di conclamato peggioramento della condizione del debitore, debitamente documentata, il soggetto di cui all'art. 71 comma 1 può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione.

2. Tale proroga può essere concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo, commisurato all'importo e alle rate rimanenti e, comunque non oltre il doppio delle rate rimanenti rispetto al piano originario.

3. Tale possibilità interviene purché non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento nella rateazione, di cui all'art. 69 comma 5.

4. Non è possibile dar luogo all'accoglimento di istanza di rateazione in caso di iscrizione di ipoteca o attivazione del fermo amministrato. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate prima della concessione della rateazione.

5. In deroga a quanto sopra, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 71, nell'ambito dell'esperimento delle procedure dirette al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione, hanno facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi oltre i 6.000,00 (seimila) euro.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CETONA, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0578269401 Indirizzo PEC: comune.CETONA@PEC.CONSORZIOTERRECABLATE.IT

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.